

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARCHIGRAMMA"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, natura giuridica, sede legale e durata

È costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "Archigramma - APS" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione", con sede legale in Reggio Calabria, via Soccorso a mare, 6.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Disciplina giuridica

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla Costituzione, dal Codice Civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'Associazione non avendo fini di lucro, è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

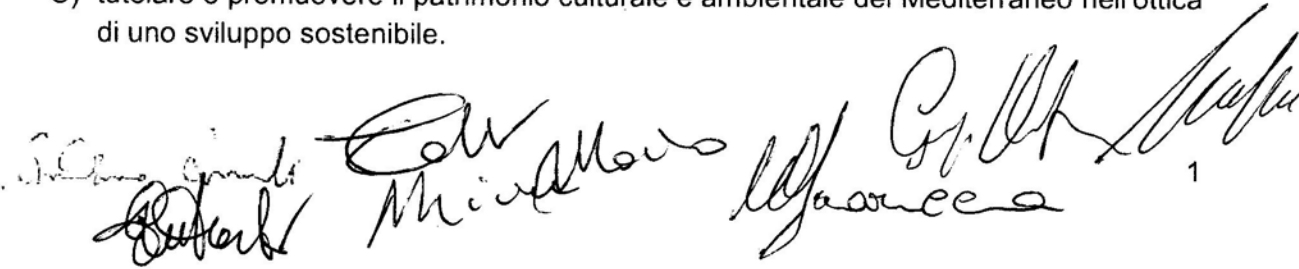
Art. 3 - Finalità, scopo, oggetto ed emblema

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Essa si propone di:

- A) diventare un motore di conoscenza e promozione della cultura dei popoli del mediterraneo al fine di recuperarne e promuovere l'identità comune;
- B) promuovere e favorire i processi interculturali, al fine di affermare la valorizzazione delle relazioni umane; la promozione dei processi di pace e di cittadinanza attiva e responsabile; la ricerca di armonia fra generazioni, popoli e tradizioni diverse;
- C) tutelare e promuovere il patrimonio culturale e ambientale del Mediterraneo nell'ottica di uno sviluppo sostenibile.



1

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quantomeno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. promozione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive per il cinema la tv ed il web, tradizionale e animato, con iniziative di produzione e diffusione di contenuti culturali, con particolare riferimento all'educazione all'immagine "per" e "nelle" scuole di ogni ordine e grado e alla promozione del pubblico giovane;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
6. formazione universitaria e post-universitaria;
7. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
8. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
9. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
10. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
11. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
12. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
13. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
14. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
15. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

[Handwritten signatures and initials]

2

16. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
17. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
18. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
19. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
20. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
21. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
22. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
23. protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
24. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione intende altresì promuovere tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità in particolare:

- fare attività di ricerca, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi di interesse regionale, nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
- pubblicare e diffondere opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché studi e ricerche;
- realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- organizzare eventi sociali e culturali di ogni natura e genere;
- organizzare attività promozionali e fieristiche;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;
- stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci;

[Handwritten signatures and notes]

- assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
- organizzare anche tramite volontari e/o obiettori attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
- svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- assumere in via non prevalente partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci;
- promuovere collaborazioni e intese con altre organizzazioni, associazioni o comitati che, in ambito regionale, nazionale e internazionale, operano in sintonia con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- promuovere e diffondere l'interesse per la cultura e l'arte, in tutte le loro molteplici manifestazioni;
- la creazione e gestione, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, di centri di studio e ricerca, biblioteche, mediateche, musei, pinacoteche e sportelli informativi;
- servizi di catalogazione, indicizzazione, archiviazione, digitalizzazione informatica di materiale cartaceo e non;
- ricerca e orientamento bibliografico e delle altre risorse documentali;
- promozione e animazione del libro e della lettura; servizi di reference;
- la progettazione e gestione di centri culturali, gallerie d'arte, circoli ricreativi;
- l'organizzazione e gestione di servizi per la promozione e la valorizzazione museale, turistica e dei beni culturali;
- la progettazione e realizzazione dei percorsi turistici, artistici, artigianali ed enogastronomici;
- creazione e coordinamento di reti internazionali di scambio culturale;
- progettazione e realizzazione di laboratori, attività di animazione e ricreazione indirizzati alla prevenzione del disagio, al reinserimento di soggetti svantaggiati, al dialogo interculturale e al conseguimento delle pari opportunità;
- collaborazione e consulenza per la didattica e le attività curriculari e extra-curriculari nelle scuole, nelle università nei centri di formazione;
- servizi di gestione e consulenza per centri socio-culturali, comunità ludoteche;
- progettazione, organizzazione e gestione, di corsi, master, laboratori, workshop, in presenza e a distanza;
- progettazione e realizzazione di supporti tecnologici innovativi finalizzati alla formazione;
- progettazione e realizzazione di prodotti culturali, su supporti cartacei ed elettronici;
- servizi di comunicazione quale gestione di contenuti, rassegne stampa, uffici stampa, immagine coordinata;
- marketing e promozione del territorio;
- progettazione, realizzazione e gestione di siti-web e portali;
- consulenza per il reperimento di risorse (bandi nazionali europei e internazionali) e elaborazione e gestione dei relativi progetti.



L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa agli scopi fissati dal presente statuto, potrà promuovere iniziative in proprio o aderire ad associazioni impegnate nel campo della cultura, della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale e della promozione di eventi, mostre, spettacoli e manifestazioni, della difesa ambientale, del volontariato sociale, della comunicazione, in ambito nazionale e internazionale.

L'associazione per realizzare gli scopi sociali, potrà compiere tutti gli atti necessari quali: contrarre prestiti e mutui sia a breve che a lunga scadenza; richiedere ed ottenere contributi e agevolazioni comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali, nonché da altri enti e organizzazioni; istituire rapporti con Istituti bancari anche mediante depositi e conti correnti; partecipare in altre società di capitali e/o consortili ed organismi di categoria; accettare impegni e vincoli anche presso Enti pubblici e privati.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraindicate nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, industriali e creditizie utili per il conseguimento degli scopi per i quali è costituita, il tutto escluse le attività tassativamente non consentite alle vigenti norme di legge, e potrà aderire ad organizzazioni consortili di carattere economico e ad altri enti provinciali e nazionali di tutela e/o rappresentanze del movimento cooperativo.

L'associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati e svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. Può associarsi ad altri organismi e associazioni e aderire, sia in Italia che all'estero, ad una delle centrali cooperativistiche o ad altri organismi.



L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

L'Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali.

Per favorire il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con finalità e metodi simili, collaborare con enti pubblici e privati al fine di conseguire le attività statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi prefissi, nonché effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Il logo dell'Associazione terrà conto delle previsioni di cui al precedente Art. 1.

Art. 4 - Condizioni di ammissione

L'adesione all'Associazione è individuale. Possono essere ammessi quali soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'ente si propone e l'impegno ad approvare e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

[Handwritten signatures]

- fondatori
- volontari.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci

Tra i soci vige una disciplina uniforme delle modalità associative e del rapporto associativo e pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione di partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dai soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità l'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 bis - Obblighi assicurativi

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Perdita della qualità di Aderente

La qualità di Aderente viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



Art. 7 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione ha diritto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, a notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

I soci che non notificano la volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno sono riconfermati tali anche per l'anno successivo e tenuti comunque al versamento della quota annuale associativa.

Art. 8 - Esclusione e decadenza

In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento relativo.

Il Socio escluso può chiedere entro 30 giorni la riforma del provvedimento in prima istanza all'Assemblea.

I soci si considerano inoltre automaticamente decaduti dalla propria qualità di associati in caso di mancato versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e onorifiche, salvo i casi in cui, per specifici compiti assegnati nell'ambito dell'organizzazione, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza, a favore dei singoli consiglieri e/o soci, di compensi adeguati all'attività svolta in favore dell'Associazione.

Art. 10 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia, mediante affissione presso la sede stessa di una comunicazione scritta contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Eventualmente la convocazione può avvenire anche tramite posta elettronica

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci e ogni volta in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno (entro il 30 Aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 12- Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e non decaduti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di tre quarti dei soci e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;



- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività della Associazione;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- decide in merito alla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 14 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 soci eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili e si considera immediatamente insediato. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Art. 16 - Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 17 - Oggetto delle delibere consiliari

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa: pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia di competenza dell'Assemblea.

Nello specifico:

- elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- di attuazione alle delibere dei soci;

[Handwritten signatures and initials]

- fissa il contributo associativo annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

Art. 18 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni. Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Al Presidente è data facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, e comunque eseguire qualsiasi operazione finanziaria per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale. Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio, potrà procedere alla nomina di commissioni, gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle controversie riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

La sua carica può essere revocata dall'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Art. 19 - Vice presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 20 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Soci, del Libro Verbali dell'Assemblea e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Consiglio conferisce al Tesoriere delega ed autorizzazione di firma disgiunta, in eventuale assenza del Presidente, per ogni operazione finanziaria ed economica negli uffici postali, agenzie bancarie e uffici pubblici.

Art. 21 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) ogni altro tipo di entrata compatibile con la legge e la missione sociale dell'Associazione.



In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 22 - Utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta all'Assemblea per l'approvazione la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, corredati dalla relazione scritta.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dei richiedenti.

Art. 24 - Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad un'altra associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A richiesta della maggioranza dei soci ciò potrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente.

Art. 25 - Norma finale

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



Adesso Amato

[Signature]

[Signature]
Mario Mann

[Signature]

[Signature]
Luigi Tabori

[Signature]
Mario Medici

